

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero delle finanze:**

Smarrimento di ricevute. (Elenco n. 50). Pag. 1720

Media dei cambi e delle rendite Pag. 1721

Smarrimento di ricevute. (Elenco n. 51) Pag. 1721

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 1721**Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione ed ammessi a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1926 a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari Pag. 1721**BANDI DI CONCORSO****Ministero dell'economia nazionale:**

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di meccanica agraria e costruzioni rurali presso il Regio istituto superiore agrario di Portici Pag. 1723

Concorso al posto di professore non stabile per la cattedra di litologia e geologia applicate presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia Pag. 1724

Ministero delle finanze: Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso di attuario presso la Cassa depositi e prestiti Pag. 1724**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****Esposizione « La donna ed il bambino nel loro regno », in Torino.**

Con decreto 23 marzo 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1927, reg. n. 4 Finanze, foglio n. 376, la Società per l'esecuzione della Esposizione « La donna ed il bambino nel loro regno » è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la predetta manifestazione che avrà luogo a Torino dal maggio al luglio 1927.

Esposizioni riunite, in Bologna.

Con decreto 4 aprile 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1927, reg. n. 4 Finanze, foglio n. 377, la Società cinofila e cinegetica emiliana è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, le Esposizioni riunite che avranno luogo a Bologna al « Littoriale » dal 26 giugno al 17 luglio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 809.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 530.**Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro.****VITTORIO EMANUELE III**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925 numero 473, e concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa la igiene del lavoro nonchè le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi;

Visto lo schema di regolamento generale predisposto dalla Commissione all'uopo nominata in conformità del decreto legge precitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento generale per l'igiene del lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 125. — FERRETTI.**Regolamento generale sull'igiene del lavoro.****TITOLO I.****DISPOSIZIONE GENERALE.****Art. 1.**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aziende industriali, commerciali ed agricole che impiegano nel lavoro persone remunerate a salario, od a cottimo, o ad opera, o sotto qualunque altra forma, salvo le limitazioni o le eccezioni che saranno indicate nei singoli articoli ed escluse in ogni caso, nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, quelle gestite dall'esercente col solo aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi e, nei riguardi delle aziende agricole, quelle indicate nel capoverso dell'art. 42.

Sono comprese fra le aziende alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici e gli opifici e i laboratori annessi sia a case di salute sia ad ospizi, ospedali ed altri istituti pubblici di beneficenza.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie le disposizioni del presente regolamento saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano invece al lavoro a bordo delle navi, nonchè ai lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, eccezione fatta, nei riguardi di detti lavori sotterranei, delle disposizioni dell'art. 39 circa i pesi di cui possono essere gravati i fanciulli e i giovani che vi siano addetti.

TITOLO II.**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI
E COMMERCIALI.***Segnalazione e custodia delle sostanze nocive.***Art. 2.**

Nei lavori che si compiono nelle aziende industriali e commerciali, nei quali si adoperino materie asfissianti, tossiche od infettanti o specificamente nocive alla salute, o nei quali le dette materie possono prodursi in conseguenza del lavoro stesso, l'esercente è obbligato ad avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo cui si espone, nonchè ad indicargli i modi di prevenire i danni ed a fornirgli i mezzi di preservazione adatti.

Art. 3.

Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono sempre portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere per contrassegno la parola *veleno* ed il segno del teschio.

*Cassetta di pronto soccorso.***Art. 4.**

Nelle aziende industriali nelle quali sono normalmente occupati almeno 25 lavoratori, devono trovarsi sempre pronti, a cura ed a spese dell'esercente, una cassetta od un armadietto chiudibili a chiave, dove siano custoditi i presidi chirurgici e farmaceutici indispensabili per prestare le prime immediate cure ad un individuo ferito o colpito da malore improvviso.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà, in relazione all'importanza e alla natura delle aziende, la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici, che dovranno essere contenuti nella cassetta di pronto soccorso.

Tutte le altre aziende industriali che siano soggette al testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, devono avere un pacchetto di medicazione contenente i materiali indispensabili. Quando però si trovino in condizioni di speciali difficoltà per provvedere convenientemente alle prime immediate cure, il Circolo d'ispezione del lavoro potrà prescrivere anche ad esse di tenere la cassetta di cui al 1° comma del presente articolo.

*Camera di medicazione.***Art. 5.**

In ogni azienda industriale in cui il lavoro presenti rischi di scoppio, di asfissia, di infezioni o di avvelenamenti, si dovranno tenere i presidi chirurgici e farmaceutici di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente.

Quando il numero degli operai occupati sia superiore ai cinque, si dovrà anche tenere una stanza convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita:

- a) dei presidi chirurgici e farmaceutici di cui al comma precedente;
- b) di un lettuccio con materasso e cuscino rivestiti di tela impermeabile e di almeno due coperte di lana;
- c) di una barella per l'eventuale trasporto del malato. Questa può sostituire il lettuccio quando sia fornita di materasso e di cuscino;
- d) di acqua per bere e per lavarsi.

*Medico di fabbrica.***Art. 6.**

Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, e che verranno indicate in un elenco da compilarsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'interno, sotto il Consiglio superiore di sanità, i lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente:

- a) prima della loro ammissione al lavoro, per constatare se abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza devono esporsi;

- b) successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per constatare il loro stato di salute.

Art. 7.

Nelle aziende contemplate dagli articoli 2, 4, 5, un cartello affisso in luogo ben visibile indicherà il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino allo stabilimento.

Nelle aziende di cui al 1° comma dell'art. 4 e all'art. 5, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi d'infermeria, avrà l'incarico di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso e di prestarlo eventualmente ai feriti ed ai malati in attesa del medico.

*Altezza, cubatura, superficie.***Art. 8.**

I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupino più di 5 operai, ed in ogni caso in quelle indicate negli articoli 2, 4 e 5 del presente regolamento, devono essere i seguenti:

- a) locali costruiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento:

- altezza netta non inferiore a m. 3;
- cubatura non inferiore a mc. 10 per persona;
- ogni persona occupata in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2;

- b) locali costruiti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento:

- altezza netta minima, m. 2.50;
- cubatura mc. 8 per persona.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche lo richiedano i Circoli d'ispezione del lavoro potranno consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno prescrivere per le aziende industriali non indicate nel primo comma l'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi da lavoro, quando questi siano ritenuti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori in essi occupati.

*Locali semi-sotterranei.***Art. 9.**

I locali chiusi semi-sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purchè rispondano alle altre condizioni del presente regolamento ed il Circolo d'ispezione del lavoro, a causa della natura dell'esercizio o per il modo come questo si compie, li ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

In deroga al precedente comma potranno essere compiute nei locali sotterranei o semi-sotterranei le operazioni rela-

tive alla vinificazione e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico impongano la loro esecuzione in detti locali.

Copertura, pavimento, pareti ed aperture.

Art. 10.

A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, è vietato nelle aziende industriali e commerciali adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni:

- a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti ad un rapido ricambio dell'aria;
- b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.

Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento avrà superficie unita ed impermeabile, e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetto o di graticolato, se gli operai non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili.

Illuminazione.

Art. 11.

A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, i locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali debbono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.

E' permessa tuttavia l'illuminazione artificiale totale o parziale:

- a) in qualunque locale, quando sia richiesta da necessità tecniche della lavorazione;
- b) nei locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quando non sia possibile dotarli di una sufficiente luce naturale.

Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere bene illuminati e, quando è possibile, a luce diretta.

L'illuminazione artificiale deve essere sufficiente per quantità, distribuzione e intensità di sorgenti luminose.

Temperatura.

Art. 12.

La temperatura dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali dev'essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.

E' consentito, quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, che vengano forniti ai lavoratori altri mezzi efficaci di difesa contro le temperature troppo alte o troppo basse.

Nel giudicare della temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

Art. 13.

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro, di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare

la corruzione dell'aria coi prodotti della combustione, fatta eccezione dei casi in cui per l'ampiezza del locale un tale impianto non sia attuabile.

Art. 14.

L'esercente deve adottare i mezzi opportuni perchè gli operai possano mettersi al riparo dalle irradiazioni calorifiche nei periodi di tempo in cui non sono costretti a rimanere esposti per causa delle esigenze di lavoro.

Quando le irradiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, gli operai devono essere muniti, a seconda dei casi e compatibilmente con le esigenze tecniche, di occhiali antifumicati od anche di schermi capaci di difendere tutto il viso.

Apparecchi analoghi di protezione si devono fornire agli operai contro la fiamma ossidrica od ossiacetilenica e al personale operatore e di assistenza contro i raggi X, i raggi ultravioletti ed altre irradiazioni.

Sviluppo di vapori.

Art. 15.

Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria sia soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Ricambio dell'aria.

Art. 16.

L'aria dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.

Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.

Art. 17.

In tutti i lavori nei quali si svolgano gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne od a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai.

L'aspirazione dei gas, vapori, odori, fumo o polveri deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Art. 18.

E' proibito far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono esservi gas deleteri se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera gli operai devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, provveduti anche di apparecchi di protezione.

Acqua.

Art. 19.

In ogni luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Art. 20.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi le norme igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

Agli operai che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 28 l'industriale fornirà anche i mezzi detersivi adatti e quelli per asciugarsi.

Pulizia dei locali.

Art. 21.

Le materie di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente, e, ove occorra, disinfettati.

Art. 22.

Nelle aziende industriali e commerciali l'esercente deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo la sollevazione delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori.

L'esercente dovrà tenere, nelle aziende predette, sputacchiere, da pulirsi e da disinfettarsi convenientemente, tanto nei locali chiusi di lavoro quanto nelle scale e in altri luoghi di passaggio.

Nei locali e luoghi predetti è fatto obbligo ai lavoratori di servirsi, per sputare, delle sputacchiere: i trasgressori sono puniti a norma dell'art. 56.

Sedili.

Art. 23.

Nei locali delle aziende industriali e commerciali in cui si compiano lavori non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, l'esercente deve mettere sedie o panche in numero sufficiente a disposizione dei lavoratori, perchè possano sedersi durante tali periodi.

Rumori e scuotimenti.

Art. 24.

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori si devono prendere i possibili provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità, avendo cura di non esporvi senza motivo i lavoratori non addetti a quelle lavorazioni.

Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro.

Art. 25.

I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali devono essere sistemati in guisa da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.

Art. 26.

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze l'esercente non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri.

Il Circolo d'ispezione del lavoro potrà consentire deroghe a questa norma quando vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, saranno osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

Latrine e orinatoi.

Art. 27.

In ogni azienda industriale e commerciale o nelle immediate adiacenze deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

I Circoli d'ispezione del lavoro possono esonerare dall'obbligo di cui al precedente comma le aziende che occupino meno di 5 operai poste nei comuni dove il regolamento locale d'igiene non abbia prescrizioni al riguardo per le case di abitazione.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine in ogni azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone occupate in essa.

I locali delle latrine, quando queste non siano fornite di cacciata d'acqua e di chiusura idraulica del tubo di scarico, non possono comunicare direttamente coi locali di lavoro.

Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in queste contenute, devono rispondere alle norme consigliate dall'ingegneria sanitaria.

Bagni.

Art. 28.

Nelle aziende industriali che occupino più di 20 operai, quando questi lavorino in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, il Circolo d'ispezione del lavoro può prescrivere che l'esercente metta a disposizione dei lavoratori i mezzi per fare il bagno generale appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno tenuto conto della importanza e della natura dell'azienda.

I bagni devono essere provvisti di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; quelli per le donne devono essere in ogni caso separati da quelli per gli uomini.

I lavoratori sono obbligati a fare il bagno in conformità delle prescrizioni del Circolo d'ispezione del lavoro e in caso di trasgressione sono puniti a norma dell'art. 56.

Spogliatoi.

Art. 29.

Le aziende industriali che occupino più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 28 e quelle dove gli abiti degli operai possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati ad uso di spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

Refettorio.

Art. 30.

Le aziende industriali e commerciali nelle quali più di 50 dipendenti rimangono nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, debbono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio e muniti di sedili e di tavoli.

Il Circolo d'ispezione del lavoro può in tutto o in parte esonerare l'esercente dall'obbligo di cui al comma precedente, quando riconosce che non sia necessario.

Nelle lavorazioni che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 28 è vietato agli operai di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione: i trasgressori sono puniti a norma dell'art. 56.

Art. 31.

I refettori devono essere ben illuminati e ventilati ed inoltre riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. Tanto i locali quanto gli arredi devono essere mantenuti sempre in istato di scrupolosa pulizia, a cura dell'esercente.

Art. 32.

Ai lavoratori dovrà essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le vivande che hanno portato con sé, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

E' vietato lo spaccio di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nei refettori e in qualunque parte dello stabilimento.

Locali di ricovero e di riposo.

Art. 33.

In qualunque luogo dove gli operai lavorano normalmente all'aperto sarà messo di regola a loro disposizione un locale dove essi possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

Camere di allattamento.

Art. 34.

Le camere destinate nelle aziende industriali all'allattamento dei bambini delle operaie devono essere bene illumi-

nate e ventilate, ben riscaldate nella stagione fredda e tenute sempre in istato di scrupolosa pulizia. Esse saranno anche provviste di acqua e convenientemente arredate.

Dormitori stabili.

Art. 35.

I locali forniti dall'esercente ai lavoratori per uso di dormitorio stabile in un'azienda industriale e commerciale, devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono inoltre essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, il tutto rispondente alle stesse condizioni indicate nel presente regolamento per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le norme che saranno dettate dal Circolo d'ispezione del lavoro.

I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i 15 anni da quelli per gli adulti.

Annesso ai dormitori che ricoverino più di 50 individui vi deve essere pure un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria, contenente almeno due letti.

Nelle zone dichiarate malariche i dormitori devono essere difesi efficacemente dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

Dormitori temporanei.

Art. 36.

Ai lavoratori che debbono lavorare in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando rimangano a pernottare sul luogo, l'esercente ha il dovere di fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio capanne costruite in tutto o in parte con legno, paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende ed altre costruzioni di ventura, a condizione che siano ben asciutte e munite di mezzi di copertura e di chiusura adatti.

L'esercente deve curare che i dormitori e le loro adiacenze siano sempre puliti e sgombri da immondizie di qualsiasi specie.

Art. 37.

Quando la durata dei lavori ecceda i limiti sopra indicati, l'esercente ha il dovere di provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, fra i quali sono da preferire le baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

In questo caso le costruzioni per dormitorio, baraccate o no, devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

c) essere costruite in tutte le loro parti in guisa da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;

d) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

f) nelle regioni malariche tutte le aperture devono essere ben difese contro la penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

La superficie non può essere inferiore a 3 mq. per persona.

A ciascuno individuo sarà assegnato un letto, una branda od una cuccetta, o almeno un posto fisso a terra, arredati con materasso o saccone, cuscino e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

In vicinanza delle costruzioni di cui all'articolo precedente, oppure facenti corpo con esse, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Mezzi di protezione e di difesa.

Art. 38.

I mezzi personali di protezione e tutti gli altri necessari a difesa della salute dell'operaio devono essere forniti dall'esercente.

Quando gli apparecchi di protezione possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e contrassegnati col nome, o con un numero. I funzionari incaricati della vigilanza possono farli cambiare quando si dimostrino insufficienti allo scopo.

I lavoratori che non facciano uso degli apparecchi di protezione, o che non ne curino la conservazione, sono puniti a norma dell'art. 56.

Disposizioni speciali relative al lavoro dei fanciulli, dei giovani e delle donne.

Art. 39.

I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i giovani e le donne adibiti ai lavori di trasporto di pesi non possono essere superiori ai seguenti:

A) Trasporto a braccia od a spalla:

- maschi sotto i 15 anni, kg. 15;
- maschi dai 15 ai 17 anni, kg. 25;
- femmine sotto i 15 anni, kg. 5;
- femmine dai 15 ai 17 anni, kg. 15;
- femmine sopra i 17 anni, kg. 20.

B) Trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

C) Trasporto con carretti su guide di ferro: venti volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

Le donne, i giovani e i fanciulli non possono restare adibiti al lavoro di trasporto di pesi più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Alla manovra o al traino dei vagonetti non potranno essere adibiti fanciulli o giovani di età inferiore ai 18 anni compiuti.

E' vietato inoltre adibire fanciulli e fanciulle sotto i 15 anni al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote in condizioni di speciale disagio o di pericolo.

E' vietato pure adibire al trasporto di pesi sotto qualunque forma le donne incinte dopo il sesto mese di gravidanza.

Nuove costruzioni.

Art. 40.

Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, è tenuto a darne notizia al Circolo d'ispezione del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrono.

Il Circolo d'ispezione potrà, ove lo ritenga necessario, chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai tipi e alle descrizioni notificati, tenendo conto delle cautele che potranno essere necessarie per la tutela della incolumità del vicinato e prendendo, all'uopo, gli opportuni accordi col medico provinciale.

Qualora il Circolo d'ispezione non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 41.

I locali e gli impianti delle aziende di cui al presente titolo costruiti o messi in opera prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformati alle disposizioni di esso entro 3 anni dalla data predetta.

Successivamente il Circolo d'ispezione del lavoro potrà concedere temporanee proroghe allo adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, purchè le ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo creda necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE.

Aziende e lavori soggetti al presente titolo.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende nelle quali si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura, e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che abbiano per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia od al governo del bestiame.

Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario che coltivi direttamente il proprio fondo con l'aiuto dei membri della famiglia secolui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi per lavori stagionali mano d'opera avventizia.

Abitazioni e dormitori.

Art. 43.

Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e nel regolamento, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 622, per i servizi di pulizia, di igiene e per le scuole rurali dell'Agro romano, è vietato di destinare ad abitazione di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o la cui copertura siano costituite in tutto od in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si debbono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 36.

E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

Art. 44.

Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Stalle e concimaie.

Art. 45.

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

Quando siano collocate sotto ad essi devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Esse devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori della stalla e secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalla casa di abitazione o dal dormitorio, nonchè dai depositi e condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, il Circolo di ispezione del lavoro potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a distanze minori.

Acquai e latrine.

Art. 46.

Nelle abitazioni stabili ogni famiglia sarà provveduta di acquajo e di latrina.

Le acque di scarico degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi non possono essere versate nel terreno a distanza minore di 25 metri dall'abitazione nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Quelle delle latrine devono essere raccolte in bottini impermeabili e munite di tubo sfogatore dei gas.

I locali delle latrine non possono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che quelle non siano a chiusura idraulica.

Acqua.

Art. 47.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile si devono osservare le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Preservazione dalle malattie.

Art. 48.

E' vietato eseguire le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al 1° comma dell'art. 42 nelle stalle o in locali sotterranei.

Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi dovranno adottarsi i provvedimenti opportuni per il ricambio dell'aria.

Art. 49.

Nei lavori che si compiono nelle aziende agricole e nei quali si adoperino o si producano normalmente materie asfissianti, o tossiche, od infettanti, od in qualunque altro modo nocive alla salute, si devono osservare le medesime prescrizioni indicate negli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Dette prescrizioni riguardano specialmente le operazioni che hanno per scopo la distruzione di parassiti di qualunque specie delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti.

Art. 50.

L'esercente dovrà tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione e di medicazione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 51.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà per ciascuna Provincia, sentite le Associazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, il periodo di tempo entro cui i locali già esistenti delle aziende agrarie dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente regolamento nonchè le modalità relative.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno, nei riguardi dei locali esistenti, concedere temporanee deroghe per le singole aziende alle disposizioni del presente titolo e a quelle che saranno emanate in virtù del comma precedente, purchè le ritengano non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo credano necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

TITOLO IV.

VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 52.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dei regolamenti speciali che verranno successivamente emanati è affidata al Ministero dell'economia nazionale che la eserciterà a mezzo dei Circoli d'ispezione del lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per i lavori sopraterre delle cave, miniere e torbiere dagli ispettori delle miniere e per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione dei Circoli d'ispezione del lavoro, dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura e dalla Milizia nazionale forestale.

Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato o sottoposte al controllo di questo, il Ministro per l'economia nazionale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eserciterà direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.

Contro le determinazioni del Circolo d'ispezione del lavoro è ammesso, da parte del datore di lavoro interessato, ricorso al Ministro per l'economia nazionale entro 30 giorni da quello della loro comunicazione.

Art. 53.

I funzionari incaricati della vigilanza hanno la facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato ed inoltre di chiedere all'esercente, al personale dirigente ed a quello dipendente tutte quelle informazioni, non escluse quelle sui processi di lavorazione, che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito. Essi debbono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.

I funzionari incaricati della vigilanza possono anche chiedere l'intervento della forza pubblica quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 54.

Le prescrizioni che i funzionari incaricati della vigilanza credano di dover fare per l'applicazione del presente regolamento, sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'esercente, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

L'esercente è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli salvo i casi di ricorso a norma del precedente art. 52. E' anche tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Quando siano assenti l'esercente o altra persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

Art. 55.

I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni, e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale dev'essere compilato dal funzionario e firmato da lui e dall'esercente, o da chi lo rappresenta in quel momento oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, il funzionario ne fa menzione, indicandone le ragioni.

Il verbale di contravvenzione è trasmesso dal funzionario che l'ha redatto e firmato all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al capo circolo dell'Ispettorato del lavoro da cui dipende.

Art. 56.

Gli esercenti o coloro che li rappresentano saranno puniti con un'ammenda:

a) da L. 300 a L. 2000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 25, 35, 37, 40, 41, 43 (comma 1°), 44, 45 (commi 1° e 2°);

b) da L. 200 a L. 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 (comma 1°), 31, 33, 34, 36, 39, 43 (comma 2°), 45 (commi 3°, 4°, 5°), 46, 47, 48, 49;

c) da L. 10 a L. 20 per ciascuna delle persone impiegate ed alle quali si riferiscono le disposizioni regolamentari per le infrazioni agli articoli 7, 16, 21, 22 (commi 1° e 2°), 23, 24, 32, 38 (1° e 2° comma), 50, con un massimo di L. 200.

Ogni lavoratore per le infrazioni alle disposizioni di cui all'ultimo comma di ciascuno degli articoli 22, 28, 30, 32, 38, sarà punito con una ammenda da L. 5 a L. 20.

Art. 57.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle comunicazioni stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

I funzionari incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno collaborare con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli ufficiali sanitari e i Circoli di ispezione del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 58.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà consentire deroghe all'applicazione di talune delle disposizioni del presente regolamento per determinate categorie di aziende o determinate località quando ne riconosca particolarmente gravosa l'applicazione a causa di condizioni contingenti.

Art. 59.

Il presente regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia che non siano state uniformate, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni del regolamento stesso per ciò che riguarda le aziende e le materie cui si riferisce, cessano di avere vigore.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio di Stato, possono i Comuni essere autorizzati, caso per caso, ad inserire ovvero mantenere nei propri regolamenti di igiene e di edilizia norme più

rigorose di quelle prefisse dal presente regolamento, ove ciò sia richiesto da particolari ragioni di usi locali, di opportunità economica e di tradizione industriale, commerciale od agricola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 810.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 537.

40^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 14 aprile 1927, sul decreto che autorizza una 40^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Dal Governo di Vostra Maestà è stato deliberato di elevare a L. 500,000, per il corrente esercizio, il contributo del Ministero degli affari esteri a favore di Università del Regno.

A seguito di conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la maggiore somma, da inscrivere nello stato di previsione del detto Ministero, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il referente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,939,922.15, rimane disponibile la somma di lire 15,060,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 40^a prelevazione nella somma di L. 200,000 a favore del capitolo n. 60 « Contributo dello Stato alla Regia università, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 811.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 538.

Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 100,000,000 in conto dei fondi somministrati al Tesoro ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Viste le leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di far luogo alla parziale restituzione delle somme dalla Cassa depositi e prestiti anticipate al Tesoro dello Stato per il pagamento delle pensioni e degli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle Campagne per l'indipendenza nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato il rimborso della somma di L. 100,000,000 a favore della Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi dalla Cassa stessa somministrati al Tesoro dello Stato ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, per pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani superstiti delle Campagne per l'indipendenza nazionale.

L'anzidetta somma di L. 100,000,000 verrà prelevata dalla quota di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Art. 2.

In dipendenza della disposizione contenuta nel precedente art. 1, al fondo dei residui iscritto nel capitolo aggiunto n. 826 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 è apportata una diminuzione di L. 100,000,000; e al conto dei residui del capitolo n. 540 bis, di nuova istituzione, nello stato di previsione medesimo: « Rimborso alla Cassa depositi e prestiti, in conto di fondi somministrati dalla Cassa stessa al Tesoro dello Stato per pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle Campagne per l'indipendenza nazionale, ai sensi delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486 » è assegnata la somma di L. 100,000,000.